



GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI

Lascia un segno per la vita



IL TESTAMENTO: UN SEGNO PER LA VITA

Fare testamento significa costruire legami, preoccuparsi degli altri, essere solidali; manifestare in questo modo le proprie volontà è un segno di grande responsabilità, generosità e amore. Il testamento è un atto di vita.

I lasciti e le donazioni costituiscono oggi uno dei mezzi più sicuri ed efficaci per contribuire ai progetti di aiuto a favore degli emarginati di tutto il mondo.

Questa guida vuole offrire un servizio a tutti coloro che intendono contribuire concretamente ai progetti che l'Associazione porta avanti nei Paesi in via di sviluppo.

Poche pagine che spiegano in maniera semplice le principali regole che disciplinano in Italia questa materia, utili per evitare errori che possano compromettere le reali intenzioni dell'autore del testamento.

Il Presidente AIFO

L'AIFO è una OnG-Onlus ed è riconosciuta giuridicamente dallo Stato Italiano con Decreto del Presidente della Repubblica n. 561 del 3 luglio 1979, e può, quindi, ricevere lasciti e donazioni, anche sotto forma testamentaria, sia di beni immobili (terreni, case) sia di beni mobili (denaro, titoli azionari, certificati di deposito, opere d'arte ecc.).

COS'È IL TESTAMENTO E A COSA SERVE

Il testamento è quell'atto con il quale una persona dispone di tutti i propri beni, o di parte di essi, per il momento in cui avrà cessato di vivere. Le disposizioni testamentarie acquistano efficacia soltanto al momento del decesso del testatore (cioè di chi ha fatto testamento), per cui in vita potranno essere sempre modificate o revocate dallo stesso.

Con il testamento è possibile destinare liberamente **il proprio patrimonio** - invece che secondo i precisi vincoli determinati dalla legge in caso di successione legittima (cioè quando manca il testamento) - con i soli limiti posti a favore dei familiari più stretti, detti "legittimari".



CHI PUÒ FARE TESTAMENTO

Tutti possono fare efficacemente testamento, tranne alcune categorie espressamente indicate dalla legge, e cioè:

- chi non è maggiorenne;
- chi è stato dichiarato dal giudice interdetto per infermità di mente;
- chi, sebbene non dichiarato interdetto, si trovi ad essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento.

Il testamento redatto da uno degli appartenenti a queste categorie può essere annullato con impugnazione entro 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.

CHI PUÒ RICEVERE PER TESTAMENTO

Tutti possono ricevere per testamento ad eccezione di:

- chi svolge la funzione di tutore, in relazione alle disposizioni testamentarie della persona sottoposta alla sua tutela (salvo casi particolari previsti dalla legge);
- il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, alcuni dei testimoni o l'interprete intervenuti alla redazione del testamento;
- la persona che ha materialmente scritto il testamento segreto (salvo approvazione del testatore).

Come suddividere il patrimonio

Un aspetto molto importante, che a volte genera contestazioni, è quello riguardante il rapporto tra la quota di patrimonio che il testatore può conferire in eredità liberamente ("**quota disponibile**") e quella che deve necessariamente riservare, per legge, ad alcune categorie di soggetti (i citati legittimari).

Quest'ultima, detta appunto "**quota di riserva**", spetta al coniuge, ai figli, e, in caso di assenza di questi ultimi, agli ascendenti, secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli stessi legittimari. Specificando graficamente:



NEL CASO VI SIA
SOLO IL CONIUGE

1/2 Coniuge
Quota non disponibile

1/2
Disponibile

NEL CASO VI SIA
UN SOLO FIGLIO

1/2 Figlio
Quota non disponibile

1/2
Disponibile

NEL CASO
VI SIANO PIÙ FIGLI

2/3 Figli
Quota non disponibile

1/3
Disponibile

NEL CASO DI
CONCORSO DEL
CONIUGE CON
UN SOLO FIGLIO

1/3 Coniuge
Quota non disponibile

1/3 Figlio
Quota non disponibile

1/3
Disponibile

NEL CASO DI
CONCORSO DEL
CONIUGE CON
PIÙ DI UN FIGLIO

1/4 Coniuge
Quota non disponibile

2/4 Figlio
Quota non disponibile

1/4
Disponibile

NEL CASO DI
CONCORSO DEL
CONIUGE CON UNO
O PIÙ ASCENDENTI

1/2 Coniuge
Quota non disponibile

1/4 Ascendenti
Quota non disponibile

1/4
Disponibile*

NEL CASO VI SIANO
SOLO ASCENDENTI

1/3 Ascendenti
Quota non disponibile

2/3
Disponibile

**salvo il diritto di abitazione in favore del coniuge
(vedi paragrafo successivo)*

Al coniuge, inoltre, sono riservati i **diritti di abitazione** sulla casa impiegata come residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti sono relativi alla porzione disponibile e, se questa non è sufficiente, per il rimanente alla quota di riserva del coniuge ed eventualmente dei figli. Spesso non è semplice determinare con precisione la riserva spettante a ciascuna di queste categorie di persone, perché, per esempio, in vita il testatore ha disposto donazioni a favore di alcune di queste, oppure perché il patrimonio è frazionato in molteplici beni di varia natura e di difficile valutazione economica. Anche per quest'ultima ragione appare opportuno rivolgersi per la redazione del testamento ad un avvocato o ad un notaio di fiducia, avendo la cura di fornirgli un elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio.



Eredi e Legatari

Rispettata dunque la quota di riserva, è possibile devolvere tutto il resto del patrimonio (quota disponibile) a chi riteniamo più opportuno, a **titolo universale** (in tal caso il beneficiario o i beneficiari saranno "eredi" in senso stretto), oppure a **titolo particolare** (il beneficiario o i beneficiari saranno "legatari"), e cioè lasciando beni determinati (ad esempio un quadro di valore, un immobile, un titolo ecc.).

ESEMPI

- con la formula: "Nomino erede mia nipote Francesca..." il testatore vuole far disporre al proprio congiunto di tutto o di una quota del proprio patrimonio generale;
- con la formula: "Lego a mio nipote Giovanni la mia casa di campagna sita in..." il testatore intende beneficiare il nipote solo del bene specificato nella disposizione.

La qualità di **erede** comporta (in caso di accettazione dell'eredità) la successione in tutti i rapporti attivi (crediti ecc.) e passivi (debiti ecc.) del testatore; diversamente il **legatario**, succede (salvo rinuncia al legato) solo nei rapporti (attivi e passivi) inerenti il bene ricevuto e non risponde dei debiti ereditari. Il testamento permette di beneficiare non solo parenti ed amici, ma anche **Enti** o **Associazioni** per favorirne gli scopi istituzionali, cioè per realizzare quelle opere ed iniziative che in vita non si è avuto modo di concretizzare.

CONTENUTO DEL TESTAMENTO

I Beneficiari

Di norma il contenuto del testamento è di carattere patrimoniale, cioè con esso il testatore dispone dei propri beni. Tuttavia la legge consente di dettare disposizioni aventi altra natura, quali per esempio:

- » il riconoscimento di un figlio naturale (cioè nato al di fuori del matrimonio);
- » disposizioni sui funerali;
- » il prelievo di parti del proprio corpo a scopi terapeutici, ecc.

Per quanto riguarda i **beneficiari**, siano essi eredi o legatari, è assai importante che nel testamento siano **identificati con precisione**. Ciò eviterà possibili contestazioni o addirittura la nullità della stessa disposizione testamentaria.

N.B. Se si vogliono beneficiare particolari categorie di persone (ammalati, indigenti, ecc.) è indispensabile indicare l'Ente o Associazione che li rappresenta o che se ne occupa: quindi non è sufficiente, in sede di redazione del testamento, scrivere solamente "Io... lascio tutti i miei beni ai bambini poveri nel mondo", bensì, per esempio, "Lascio tutti i miei beni all'AIFO che dovrà utilizzarli nella realizzazione di un progetto per i bambini più poveri".

Al riguardo è possibile che sia lasciata la scelta del beneficiario ad un altro soggetto (**onerato o un terzo**), ma a patto che il testatore abbia indicato il novero o le categorie delle persone o degli enti fra cui scegliere. In caso contrario si ricadrebbe nella nullità della scelta, rimessa a mero arbitrio del terzo o dell'onerato. Ove l'onerato o il terzo non volessero o potessero scegliere, la decisione spetterà al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

L'Esecutore Testamentario

Le norme sui testamenti prevedono anche la possibilità di indicare un sostituto dell'erede o del legatario nell'eventualità che questi non voglia o non possa accettare (sostituzione ordinaria).

Si tenga inoltre presente che le disposizioni sottoposte a condizione di reciprocità (fatte cioè sotto condizione di essere favorito dal testamento dell'erede o del legatario) sono nulle.

Può capitare invece che persone che si sentono particolarmente legate intendano disporre l'una a favore dell'altra, in caso di premorienza. In tali casi i testamenti reciproci sono validi solo se disposti in atti separati; se redatti in un unico atto sono invece nulli.

Al fine di evitare il più possibile controversie tra gli eredi è sempre **consigliabile** nominare, nello stesso testamento, un **esecutore testamentario**, cioè una persona di propria fiducia che amministri l'eredità, paghi i legati e i debiti, incassi i crediti, e divida e consegni i beni agli eredi (può essere previsto un compenso da porre a carico dell'eredità).



IN QUALI FORME PUÒ ESSERE REDATTO IL TESTAMENTO

Il nostro Codice Civile prevede tre forme ordinarie:

1) Testamento olografo:

è quello più semplice nella sua realizzazione in quanto può essere scritto su di un **qualunque foglio di carta** (non è quindi necessario l'uso della carta da bollo) e può essere redatto anche in forma di lettera.

Tuttavia, per poter produrre effetti, deve rispettare alcuni requisiti:

- » deve essere **scritto di proprio pugno** dal testatore (non deve cioè essere scritto a macchina, stampato, scritto da una persona diversa dal testatore. Da evitare lo "stampatello", salvo che non risulti la scrittura abituale del testatore) in qualsiasi lingua;
- » deve esservi indicata la **data di redazione** (è indifferente se questa è inserita in principio, a metà o alla fine del testamento);
- » deve essere **firmato dal testatore** di proprio pugno.

La sottoscrizione, che deve necessariamente essere inserita **alla fine delle disposizioni**, può considerarsi tale ai fini della validità del testamento quando:

- » contiene per esteso il nome e cognome del testatore;
- » pur non contenendo il nome e cognome, designi con certezza la persona del testatore (es. se rivolta ai figli, con la dicitura "vostra madre", o se rivolto a persona amica, con la sottoscrizione "tuo Alfredo").

Un esempio di testamento:

Io sottoscritta Angela Rossi, nata a Bologna il 2 aprile 1935, dispongo quanto segue:

- 1) revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria;*
- 2) istituisco erede universale mio marito Antonio, lascio a titolo di legato all'Associazione AIFO con sede a Bologna via Borselli 4 - 6, la somma di euro xxxx con obbligo di utilizzo per i fini statuari;*
- 3) lego a mio nipote Francesco la villa di Ca' Fabbri, con tutta la mobilia;*
- 4) se mio marito morirà prima di me o nel caso morissimo insieme, istituisco erede universale il nominato nipote;*
- 5) nomino esecutore del presente testamento l'avv. Roberto Neri, mio caro amico.*

Bologna, 23 maggio 2009

Angela Rossi


Conservazione

Il testamento olografo, vista la sua semplicità di redazione, è soggetto a particolari rischi di smarrimento, distruzione o sottrazione. Chi intenda avvalersi di tale forma testamentaria sarà quindi bene che assuma alcune precauzioni:

- » affidare a varie persone o Enti di fiducia più originali del medesimo testamento olografo;
- » distruggere il precedente testamento olografo in caso di revoca.

2) Testamento pubblico:

viene redatto seguendo particolari formalità davanti a un notaio. Offre quindi maggiori garanzie circa l'effettiva provenienza dal testatore ed è più sicura la sua conservazione.

Sebbene la presenza del notaio sia garanzia della validità formale delle disposizioni testamentarie, si ritiene opportuno indicare i requisiti richiesti dalla legge:

- » la dichiarazione di volontà del testatore deve essere resa in presenza di due testimoni, e deve essere messa per iscritto dallo stesso notaio;
- » una volta redatto l'atto, il notaio deve darne lettura;
- » nel testamento deve essere indicato il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione;
- » deve essere sottoscritto dal notaio, dai testimoni e dal testatore.

Se quest'ultimo non può sottoscrivere o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa ed il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Particolari disposizioni sussistono se il testatore ha particolari disabilità come sordità, cecità o altre.

3) Testamento segreto:

questa forma unisce i vantaggi della custodia del documento, da parte del notaio, alla sua assoluta segretezza. Il sapere e poter leggere costituisce presupposto indispensabile per far testamento segreto in quanto la dichiarazione testamentaria può essere scritta - su qualunque foglio di carta - dal testatore o da un terzo, anche a mezzo stampa. Il testamento deve essere sempre sottoscritto dal testatore. Una volta sigillato viene consegnato, in presenza di due testimoni, al notaio che provvederà alla sua custodia.



MODIFICHE • REVOCA • ASSISTENZA

Modifiche e Revoca del testamento

Qualsiasi disposizione testamentaria acquista efficacia solo al momento del decesso del testatore, per cui quest'ultimo può modificarne in ogni momento il contenuto, oppure revocarlo nella sua totalità. Ciò può avvenire anche con la semplice redazione di un successivo testamento contenente una revoca espressa o disposizioni che tolgono valore alle precedenti.

Può anche essere annullata la revoca precedente, facendo rivivere il testamento nella sua prima stesura.

Vi è poi diritto di disdire le disposizioni testamentarie ove le stesse siano state redatte nella non conoscenza dell'esistenza di un figlio, in quanto viene oggettivamente a mutare la situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

N.B. Si tenga comunque presente che una disposizione del tipo: "...Questo è il mio ultimo testamento e qualsiasi revoca futura non avrà alcun valore..." è da considerarsi assolutamente nulla. Non è ammissibile infatti la rinuncia alla facoltà di revocare o modificare il testamento.



Assistenza nella redazione del testamento

Anche quando si ha intenzione di redigere un testamento olografo, cioè scritto di proprio pugno, è sempre meglio rivolgersi ad un avvocato o ad un notaio per avere un parere od un consiglio circa la migliore stesura dell'atto. Per agevolare il compito del professionista o di chi ci assiste sarà bene aver preventivamente disposto un elenco scritto che specifichi:

- » le persone od Enti che si intendono beneficiare;
- » i beni posseduti, le polizze assicurative e le pensioni, i titoli e le partecipazioni;
- » i parenti appartenenti alla menzionata categoria dei legittimari.



Distruzione o Cancellazione del testamento

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte si considera in tutto o in parte revocato nel caso in cui ciò sia avvenuto ad opera del testatore. Quando, invece, si provi che tali circostanze si sono verificate ad opera di terzi, in modo fraudolento o contrario alla volontà del testatore, il testamento conserva la sua efficacia.



ASSICURAZIONI SULLA VITA

Una forma alternativa per trasferire il proprio patrimonio in beni mobili senza ricorrere al testamento è la sottoscrizione di una **polizza vita**, che si stipula indicando un beneficiario, persona fisica o Ente, il quale riceverà il corrispettivo economico previsto in caso di decesso.

Con questa forma, nel pieno rispetto della legge, l'assicurato potrà far beneficiare parenti, persone terze o enti, in misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio, godendo inoltre delle eventuali agevolazioni previste dalla legge.

L'importo pagato dalle assicurazioni non è parte del patrimonio ereditario e di conseguenza non costituisce quota parte a favore degli eredi legittimi; il beneficiario indicato dal contraente della polizza potrebbe trovarsi soltanto a dover restituire ai legittimari, se lesi nella propria quota, l'importo dei premi pagati.

I premi, le modalità di pagamento, ecc., sono determinati dai tipi di contratto che regolano la polizza; a loro volta potranno essere adeguati alle necessità espresse da chi intende utilizzare questo strumento. Chi intendesse quindi verificarne l'eventuale convenienza od opportunità dovrà rivolgersi a qualche compagnia assicuratrice o istituto di credito.

PICCOLO GLOSSARIO

Discendenti

Figli, nipoti, pronipoti in linea retta

Eredi

Chi succede per eredità nei beni e nei diritti di qualcuno

Esecutore testamentario

Colui al quale il testatore affida l'esecuzione del testamento

Legatario

Il destinatario di un legato

Impugnazione

Ricorso all'Autorità Giudiziaria

Lascito

Ciò che è lasciato per testamento

Legato

Disposizione testamentaria che assegna un determinato bene a persona (diversa dall'erede) o Ente

Legittima (quota)

Parte di eredità che la legge garantisce in ogni caso a determinati parenti del defunto

Legittimario

Persona alla quale la legge garantisce una quota di eredità

Olografo

Si dice di documento autografo, cioè scritto e firmato di propria mano dall'autore

Revocare

Disdire, annullare

Testamento

Atto scritto con cui una persona dispone del proprio patrimonio o di parte di esso per quando non sarà più in vita

Testatore

Chi redige il testamento

Perchè donare ad AIFO

Ogni giorno circa 700 persone si ammalano di lebbra. Nel corso di più di 50 anni di attività della nostra Associazione, molti sostenitori hanno deciso di devolvere lasciti testamentari per i malati di lebbra, pensando a loro in un atto importante della propria vita: il testamento. Il testamento è un atto di grande amore e responsabilità nei confronti di chi amiamo: un familiare, un amico, una causa.

Grazie alla grande generosità di queste persone, abbiamo potuto curare migliaia di malati, abbiamo reso possibile il loro reinserimento sociale, abbiamo favorito la crescita e l'adeguato sviluppo di centinaia di bambini, lasciando dei segni indimenticabili.

Il loro sentimento di solidarietà oggi vive nelle vite a cui è stata data speranza e futuro, e nelle importanti opere realizzate.

AIFO realizza i suoi interventi nelle aree più povere del pianeta, in favore degli ultimi, dei disabili, dei malati di lebbra di tutto il mondo.

“Il tesoro che vi lascio è il bene che non ho fatto, che avrei voluto fare e che voi farete dopo di me” (dal testamento di Raoul Follereau).

È su questa eredità che si fonda l'azione di AIFO.

Un impegno fatto di competenza, esperienza, di condivisione e di tanto amore.

Il sogno di milioni di persone è una vita senza lebbra, insieme possiamo farne realtà.

**Lascia anche tu
il tuo segno per la vita!**



Io sottoscritto Marco Bianchi,
nata a Bologna il 14 giugno 1945,
dispongo quanto segue:

- 1) Istituisco erede universale mia moglie Claudia, con la richiesta di far celebrare messe in mio suffragio;
- 2) lego a mio figlio Francesco la villa di Ca' Fabbri, con tutta la mobilia;
- 3) **lascio a titolo di legato all'associazione "AIFO", con sede in Bologna, via Borselli 4-6**, tutto quanto contenuto sul mio conto corrente presso la Banca di Vercelli n. 4687/9, con obbligo di utilizzo per i fini statutarî;
- 4) se mia moglie morirà prima di me o nel caso morissimo insieme, istituisco erede universale il nominato figlio;
- 5) nomino esecutore del presente testamento l'avv. Roberto Neri, mio caro amico.

Bologna, 23 maggio 2012

Marco Bianchi

Ecco un altro esempio di testamento.



Come aiutare AIFO

Per aiutarci basta poco e la donazione è libera, ma vogliamo spiegarti come da molti anni usiamo le offerte, ad esempio nei progetti AIFO in India:

€ 20 acquisto materiale scolastico per un bambino

€ 50 alimenti per un mese per un bambino

€ 80 spese di medicina scolastica per un mese

Puoi utilizzare il bollettino postale n. 7484 intestato ad AIFO o fare un versamento con bonifico bancario su:

C/c Banca Popolare Etica, Filiale di Bologna

Cod. IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441

Questo dossier non ha la pretesa della completezza. Pertanto, chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni in materia di lasciti testamentari, potrà rivolgersi agli uffici dell'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, presso i quali è a disposizione un servizio di consulenza legale riguardo ai lasciti testamentari e alle donazioni, oppure inviare un messaggio di posta elettronica a: ufficio.legale@aifo.it con le domande per le quali si richiede risposta.



**Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau**

Via Borselli, 4 - 6 • 40135 Bologna
tel. 051 4393211 • fax 051 434046
www.aifo.it • info@aifo.it • ufficio.legale@aifo.it

n. Verde AIFO: 800 550303
C.F. AIFO 80060090372